



Repertorio n. 593

Raccolta n. 407

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE UM-

BRIA"

Tra


- **BALIANI ROBERTO**, nato a Foligno (PG) il 10 Giugno 1959, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio e legale rappresentante dell'"ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA", con sede legale in Perugia, Via Campo di Marte, 9, codice fiscale 80017570542, in virtù dei poteri conferiti dallo statuto e dalla Delibera del Consiglio dell'Ordine del 3 novembre 2015;
- **MASSARINI EMILIO**, nato a Terni il 17 Giugno 1958, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio e legale rappresentante dell'"ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI", con sede legale in Terni, Piazza Ridolfi, 4/7, codice fiscale 80003330554, in virtù dei poteri conferiti dallo statuto e dalla Delibera del Consiglio dell'Ordine del 26 novembre 2015 n. 25;

con il presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. E' costituita tra l'Ordine degli Ingegneri della Provin-

Registrato a Perugia
in data 5 gennaio
2015
al numero 157
serie 1T



cia di Perugia" e l'"Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni", come sopra rappresentati, una Federazione denominata:

"Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Umbria".

La Federazione è costituita a tempo indeterminato.

2. La Federazione ha attualmente sede legale in Perugia (PG), Via Campo di Marte, 9.

3. La Federazione svolge attività di promozione e sostegno degli Ordini degli Ingegneri delle Province della Regione Umbria e non persegue fini di lucro.

La Federazione ha lo scopo di rappresentare l'organo di riferimento nei rapporti con gli organi regionali preposti alle scelte legislative che interessano la vita economica e sociale della Regione e si coordina con le altre Federazioni professionali. Essa opera quale elemento di supporto degli Ordini Territoriali professionali nei confronti degli Enti Regionali.

4. La Federazione è retta dallo statuto composto da 12 (dodici) articoli, che si allega sotto la lettera "A" al presente Atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

5. Il Consiglio Direttivo della Federazione verrà nominato nella prima seduta utile dagli organi competenti.

6. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto, si fa riferimento alle norme di legge

in materia.

7. Le spese del presente atto, della sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dei Costituenti in parti uguali tra loro.

Il presente atto rimarrà depositato nella raccolta degli atti del Notaio autenticante le firme.

Letto, approvato e sottoscritto in Perugia il giorno nove dicembre duemilaquindici.

F.TO ROBERTO BALIANI

" EMILIO MASSARINI

Repertorio n. 593

Raccolta n. 407

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Ansidei di Catrano, Notaio in Perugia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta Città, che i signori:

- BALIANI ROBERTO, nato a Foligno (PG) il 10 Giugno 1959, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio e legale rappresentante dell'"ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA", con sede legale in Perugia, Via Campo di Marte, 9, codice fiscale 80017570542, in virtù dei poteri conferiti dallo statuto e dalla Delibera del Consiglio dell'Ordine del 3 novembre 2015, il cui verbale è stato a me Notaio esibito,



(ai fini della normativa antiriciclaggio, munito di carta d'identità n. AS9581378, rilasciata dal comune di Trevi il 23/06/2011),

- MASSARINI EMILIO, nato a Terni il 17 Giugno 1958, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio e legale rappresentante dell'"ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI", con sede legale in Terni, Piazza Ridolfi, 4/7, codice fiscale 80003330554, in virtù dei poteri conferiti dallo statuto e dalla Delibera del Consiglio dell'Ordine del 26 novembre 2015 n. 25, il cui verbale è stato a me Notaio esibito,

(ai fini della normativa antiriciclaggio, munito di carta d'identità n. AO4888783, rilasciata dal comune di Terni il 31/05/2011),

della cui identità personale io Notaio sono certo, previa lettura da me datane con l'allegato, hanno apposto la propria firma in calce, a margine dell'altro foglio e sull'allegato, all'atto che precede, in mia presenza alle ore diciotto e quaranta minuti.

In Perugia, Via Mario Angeloni n. 57, presso il mio studio, il giorno nove dicembre duemilaquindici.

F.TO FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO NOTAIO

"FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

DELLA REGIONE UMBRIA"

STATUTO

Art. 1

Gli Ordini degli Ingegneri delle Province di Perugia e Terni costituiscono la "Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Umbria".

La Federazione ha due sedi: una sede legale ed una sede operativa.

La sede legale è fissa e coincide con la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia in quanto capoluogo di Regione.

La sede operativa è migrante in quanto coincide con la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia che esprime il Presidente della Federazione.


Art. 2

La Federazione Regionale rappresenta l'organo di riferimento nei rapporti con gli organi regionali preposti alle scelte legislative che interessano la vita economica e sociale della Regione e si coordina con le altre Federazioni.

Essa opera quale elemento di supporto degli Ordini Territoriali nei confronti degli Enti Regionali.

La Federazione esercita le seguenti funzioni:

A) si propone quale possibile organo di consultazione



diretta per la Regione Umbria;

B) esprime pareri ed assume iniziative presso gli Organi Regionali competenti in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;

C) interviene presso gli Organi Regionali per lo svolgimento di ogni attività riguardante la tutela del titolo, la dignità ed il prestigio della professione di Ingegnere in qualunque campo esercitata;

D) promuove la costituzione di Commissioni consultive e di studio per i problemi regionali;

E) designa, tra gli iscritti negli albi della Regione, propri rappresentanti in Commissioni, Enti, Organizzazioni a carattere regionale e negli organismi di programmazione agenti nell'ambito regionale;

F) ove richiesto fornisce nominativi di propri rappresentanti al Consiglio Nazionale Ingegneri;

G) promuove ogni iniziativa di consulenza amministrativa e giuridica, nonché di informazione ai fini di un'armonica organizzazione delle attività specifiche dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa tra le rappresentanze professionali della categoria;

H) promuove e cura il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni Regionali e del Consiglio Nazionale Ingegneri;

I) può disciplinare con regolamento interno le sue funzioni.

Art. 3

Sono organi della Federazione Regionale:

- 1) Il Consiglio.
- 2) L'Assemblea.

Art. 4

Il Consiglio della Federazione è composto da sei membri indicati in numero di tre da ciascun Consiglio territoriale. Tra essi di diritto sono indicati i Presidenti dei Consigli territoriali.

Il Consiglio rimane in carica per la durata del Consiglio territoriale che esprime il Presidente.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente della Federazione, che non può coincidere con nessuno dei due Presidenti degli Ordini Provinciali, ed il Segretario della Federazione; il Presidente e il Segretario resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art. 5

Il Presidente convoca, presso la sede operativa o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o comunque almeno una volta ogni semestre, e quando si renda necessario rinnovare una o più cariche sociali.

Inoltre il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data in cui almeno due dei Consiglieri in



carica ne facciano richiesta scritta indicando gli argomenti da porre in discussione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta elettronica almeno due giorni prima della riunione salvo casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e che deve essere approvato nella riunione successiva.

Art. 6

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono valide solo se ottengono parere favorevole dall'unanimità dei presenti.

Il Presidente può prendere decisioni autonome rispetto al Consiglio solo per le attività di normale ed ordinaria gestione, rendendo conto comunque al Consiglio durante la prima riunione valida successiva.

Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne dispone la convocazione tramite l'Ordine di appartenenza con comunicazione delle rispettive segreterie, ed esercita tutte le altre attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stesso ed al sollecito disbrigo degli affari di sua competenza.

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i componenti dei Consigli degli Ordini Provinciali e fissa le direttive generali per l'attività del Consiglio.

Art. 9

L'Assemblea viene convocata, presso la sede operativa o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, dal Presidente della Federazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta avanzata da un numero non inferiore ad un terzo dei membri dell'Assemblea. La convocazione sarà comunicata ai Consiglieri dalle rispettive segreterie territoriali almeno quindici giorni prima della data di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'ora convocazione.

Art. 10

L'Assemblea è valida se interviene la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.

Art. 11

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Federazione, cura la corrispondenza e, d'intesa col Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 12

Le cariche in seno alla Federazione non sono remunerate. I



rimborsi spese saranno effettuate dagli Ordini Provinciali

di appartenenza dei Consiglieri.


F.TO ROBERTO BALIANI

" EMILIO MASSARINI

" FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO NOTAIO

Copia conforme all'originale, in più fogli
muniti delle prescritte firme ed ai suoi
allegati, che rilascio ad esclusivo uso
di parte ed esente

Perugia, li 8 gennaio 2015



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is stylized and appears to be 'R. Baliani'. The signature on the right is more cursive and appears to be 'F. Ansidei'. Overlapping the right signature is a circular notary seal. The seal contains a star in the center and the text 'FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO' around the perimeter, with 'NOTAIO' at the bottom.